
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La nuova prima udienza con lo switch procedimentale ex art. 183 bis c.p.c. (legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione): passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

Articolo di **Luigi VIOLA**

Sommario: 1. La novella 2. La perimetrazione applicativa 3. La discrezionalità del giudice 3.1. La discrezionalità sull'an 3.2. La discrezionalità sul quomodo 4. Difficile coordinamento tra art. 183 c.p.c. ed art. 183 bis c.p.c. 5. Conclusioni.

1. La novella

La riforma¹ sulla c.d. degiurisdizionalizzazione ha toccato diversi aspetti del processo, anche sotto il profilo orizzontale (arbitrato di prosecuzione e passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione), con il dichiarato intento di migliorare la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile.

In particolare, l'art. 14, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261), introduce l'art. 183 bis² c.p.c. che prevede uno snodo procedimentale, legittimando il giudice a spostare³ la "lite" dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, ex art. 702 ter c.p.c., previo contraddittorio mediante trattazione orale o scritta.

Il rito sommario di cognizione può, oggi, essere attivato secondo tre modalità:

- a scelta della parte, in base all'art. 702 bis;
- per imposizione di legge⁴, relativamente al rito sommario impuro⁵ ex d.lvo 150/2011;
- per scelta del giudice, ex art. 183 bis c.p.c.

La fattispecie dell'art. 183 bis c.p.c. è speculare a quella prevista all'art. 702

¹ Per approfondimenti sul tema, si veda DALFINO (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Torino, 2015; per i primi commenti, si veda AA.VV., *Degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato*, Torino, 2015; SCARSELLI, *Degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato (d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014 n. 162) : Il nuovo art. 183 bis c.p.c.*, in *Foro it.*, 2015, 1, 54; MONTARULI, *L'arbitrato e la negoziazione assistita nell'ambito delle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 6, 2014; LUDOVICI, *L'insostenibile leggerezza della degiurisdizionalizzazione: prime riflessioni sull'arbitrato di prosecuzione e sulla negoziazione assistita*, Roma, 2014; STORANI, *Il pignoramento presso terzi nel prisma della degiurisdizionalizzazione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 6, 2014; MEI, *Commento a prima lettura sulle misure di degiurisdizionalizzazione*, in *La Nuova Procedura Civile*, 6, 2014; CERRI, *Vedi alla voce: "Degiurisdizionalizzazione" (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti)*, in *Judicium.it*, 2014;

² Per CONSOLO, *La giustizia civile: quale volto dei nostri processi fra giurisdizione ed adr?*, in *Corriere Giur.*, 2014, 10, 1263, il nuovo art. 183 bis c.p.c. non è ben scritto.

³ Per AMENDOLAGINE, *Processo civile: le novità del decreto degiurisdizionalizzazione*, Milano, 2014, 175, il passaggio da un rito ordinario a quello speciale e viceversa non è una novità, sussistendo già dei precedenti come testimoniano gli artt. 426-427 c.p.c.

⁴ BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Padova, 2011, agg. N. 2, 2014, 7).

⁵ VIOLA, *La semplificazione dei riti civili*, Padova, 2011.

ter comma 3 c.p.c.

Esattamente, l'art. 183 bis c.p.c. così recita: *nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.*

In sostanza, viene fissato uno switch procedimentale alla prima udienza:

-se la lite e l'istruzione probatoria sono complesse, allora la causa procede secondo il modello di cui all' art. 183 c.p.c., con assegnazione del c.d. triplo termine⁶ per presentare memorie (se richiesto);

-se la lite e l'istruzione probatoria non sono complesse, allora la causa può procedere secondo il modello di cui all'art. 183 bis⁷ c.p.c., con eventuale e discrezionale assegnazione di un doppio termine per presentare memorie⁸ (se richiesto).

La novella si applica ai procedimenti introdotti dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi a partire dal 11 dicembre 2014; la norma parla di *procedimenti introdotti* e non di *procedimenti pendenti*, con la conseguenza che sembra riferirsi alla data d'iscrizione a ruolo e non a quella della notificazione della citazione⁹.

⁶ Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, *L'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.*, 183, Milano, 2011.

⁷ Evidenzia VALERINI, in LUISO (a cura di), *Processo civile efficiente e riduzione arretrato*, Torino, 2014, *che il passaggio dal rito ordinario a quello sommario determina a favore della parte che aveva anticipato il contributo unificato in misura intera la nascita di un diritto di credito nei confronti dell'Erario per la differenza di quanto dovuto.*

⁸ Si tratta di un termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prove contrarie.

⁹ Così BRUNELLI, in CARPI-TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, sub art. 183 bis, 815, Padova, 2015.

2. La perimetrazione applicativa

Quando è predicabile l'art. 183 bis c.p.c.?

Lo switch procedimentale dell'art. 183 bis c.p.c. è utilizzabile nelle cause:

- in cui sussiste la competenza del tribunale; ne segue che tale udienza non può riguardare il procedimento dinanzi al giudice di pace;
- in cui il tribunale giudica in composizione monocratica; pertanto, l'art. 183 bis c.p.c. non è operativo nelle cause di cui all'art. 50 bis c.p.c.;
- in cui il procedimento prevede l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.; con la conseguenza che escono dalla perimetrazione applicativa i procedimenti speciali del lavoro e locatizi;
- dove emerge la non complessità della lite e dell'istruzione probatoria (necessaria).

L'unica occasione utile per procedere ex art. 183 bis c.p.c. è la prima udienza; dopo non è più possibile, come desumibile dall'inciso "nell'udienza di trattazione", salvo che alla prima udienza sia stato disposto un mero rinvio¹⁰.

3. La discrezionalità del giudice

La disposizione *de qua* attribuisce un ampio potere al giudicante¹¹, in coerenza con il suo ruolo direttivo¹² ex art. 175 c.p.c., dato dall'inciso "può", ripetuto due volte e riferito ad attività diverse.

Il giudice, cioè, non è tenuto a concedere termini per memorie come avviene nell'udienza tradizionale ex art. 183 c.p.c., ma ha una mera facoltà; infatti, mentre nell'art. 183 c.p.c. è scritto "se richiesto, il giudice concede", all'art. 183 bis c.p.c. è scritto "può"¹³.

In particolare, il duplice potere discrezionale si manifesta:

¹⁰ D'AGOSTO-CRISCUOLO, *Prime note sulle "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*, in *ilCaso.it*, 2014.

¹¹ Appare utile lo schema di SPINA, *Udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa (artt. 183-183 bis c.p.c.)*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2015.

¹² Sia consentito, sul punto, il rinvio a VIOLA, *Diritto processuale civile*, Padova, 2013, 123.

¹³ MINARDI, *Riforma della giustizia 2014. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Lexform.it*, 2014; ACCOTI, *Questioni procedurali. Il coordinamento tra l'art. 183 e il nuovo 183 bis c.p.c.: le possibili insidie*, in *Studiocataldi.it*, 2014.

-nella possibilità (discrezionalità sull'*an*) di disporre il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione; tale discrezionalità, però, è arginata da due limiti

a) contraddittorio ("previo contraddittorio");

b) invito alle parti ad indicare i mezzi di prova e le prove contrarie ("invita le parti");

-nella possibilità di fissare una nuova udienza e termini perentori, se richiesto (discrezionalità sul *quomodo*).

3.1. La discrezionalità sull'*an*

La discrezionalità sull'*an* è sostanzialmente tecnica e non pura, trovando la sua linfa legittimante nell'art. 175 c.p.c., laddove al giudice vengono attribuiti tutti i poteri "intesi al più sollecito" svolgimento del procedimento.

Inoltre, tale discrezionalità è comunque perimetrata:

-dalla valutazione sulla complessità della lite e dell'istruzione probatoria;

-dall'obbligo/dovere di sottoporre il progetto (o ipotesi) di conversione del rito al contraddittorio ("previo contraddittorio"), con la conseguenza che le parti potranno evidenziare:

a) la complessità della questione così da sollecitare una continuazione del procedimento nel senso ordinario ex art. 183 c.p.c.;

b) oppure evidenziare la semplicità della questione così condividendo il progetto di conversione in favore della prosecuzione ex art. 702 ter c.p.c..

Il contraddittorio può svolgersi anche mediante trattazione scritta, oltre che orale: se è orale, allora il contraddittorio si svolgerà in udienza; se, invece, è scritto, come si dovrà procedere? Come va decodificato l'inciso "trattazione scritta"?

Parte della dottrina¹⁴ sembra optare per l'assegnazione dei termini, con la conseguenza che si avrebbe allora, dopo l'udienza, uno scambio di memorie che potrebbero arrivare a tre, né più e né meno, per numero, che quelle

¹⁴ BRIGUGLIO, *Nuovi ritocchi in vista per il processo civile: mini-riforma ad iniziativa governativa, con promessa di fare (si confida su altri e più utili versanti) sul serio*, in *GiustiziaCivile.com*, 2014, 17.

previste nel rito ordinario¹⁵:

-la prima memoria sarebbe quella della trattazione scritta, appunto;

-la seconda memoria, eventuale ed espressione della citata discrezionalità sul *quomodo*, sarebbe quella di quindici giorni al massimo, per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

-la terza memoria, necessaria se disposta quella precedente, sarebbe quella di dieci giorni, per le sole indicazioni di prova contraria.

Pertanto:

-se la trattazione è orale, allora il contraddittorio si svolge in udienza¹⁶, ed all'esito il giudice dispone, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702 ter c.p.c., invitando "le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria";

-diversamente, se la trattazione è scritta, allora il contraddittorio dovrebbe svolgersi per il tramite dell'assegnazione di termini per presentare memorie¹⁷; si tratterebbe in particolare di scambio di memorie autorizzate con rinvio dell'udienza di trattazione o assunzione del fascicolo a riserva, ferme le preclusioni anteriormente cadute¹⁸; con la conseguenza che nella nuova udienza, poi, le parti potranno essere invitate ad indicare mezzi di prova e relative prove contrarie (il giudice invita "le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria").

Su quest'ultimo aspetto, è stato giustamente osservato¹⁹ che c'è da augurarsi che la prassi eviti una trattazione scritta, mediante scambio di comparse o memorie autorizzate, sulla sola questione inerente alla *passerelle* dal rito ordinario a quello sommario, tutto potendosi e dovendosi risolvere nella discussione orale in seno alla prima udienza: diversamente, la necessità di una trattazione scritta sulla conversione o meno nel rito sommario sarebbe *probatio*

¹⁵ BRIGUGLIO, *cit.*

¹⁶ Tribunale Bologna, 28.5.2015, in *ilCaso.it*, 2015.

¹⁷ In questo senso, tra gli altri, DELLA VEDOVA, *Alcune riflessioni intorno all'art. 183 bis del codice di rito civile ed al giudizio sommario di cognizione*, in *Judicium*, 2015.

¹⁸ TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis (art. 183 bis c.p.c.)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, 2, 490

¹⁹ TEDOLDI, *cit.*

probata che la causa semplice non è affatto.

3.2. La discrezionalità sul *quomodo*

La discrezionalità tecnica sul *quomodo* si concretizza nella possibilità, se richiesto²⁰ (anche da una sola parte, si ritiene), di fissare una nuova udienza, eventualmente in aggiunta a quella di mero rinvio, con assegnazione:

- di un termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- di un termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Si tratta di un'eventualità in quanto la regola è che si svolga tutto in udienza ex art. 183 bis c.p.c., ivi comprese le richieste istruttorie; ciò è desumibile dai rilievi che:

- la norma è strutturata come rapporto tra regola ed eccezione, laddove la prima parte rappresenta la regola e la seconda l'eccezione;
- le richieste istruttorie devono essere presentate nella "stessa udienza"²¹ in seguito ad invito del giudice, mentre i termini vengono concessi solo su richiesta (a cui segue una risposta non vincolata visto che è scritto "può").

Nella medesima direzione interpretativa, si muove la prima giurisprudenza²² sul punto, secondo cui la regola prevede che la deduzione dei mezzi di prova avvenga nella stessa udienza, ma si può derogare alla luce della novità normativa.

Come vanno calcolati, però, questi termini? Sono termini che individuano il *dies ad quem* nella nuova udienza, oppure il *dies a quo* nella nuova udienza, oppure il *dies a quo* nella prima udienza (quella dove ha operato lo switch)?

Si ritiene che il *dies a quo* vada individuato nella prima udienza perché:

- non è scritto prima dell'udienza;

²⁰ Per TEDOLDI, *cit.*, se vi è istanza di parte per l'assegnazione del duplice termine, questo deve essere concesso, di un potere-dovere vincolato.

²¹ Per DELLA VEDOVA, *Alcune riflessioni intorno all'art. 183 bis del codice di rito civile ed al giudizio sommario di cognizione*, in *Judicium*, 2015, il riferimento alla "stessa udienza" potrebbe essere decodificato come prima udienza dopo la conversione del rito; sarebbe la prima udienza già all'interno del rito sommario.

²² Tribunale di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 28.5.2015, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2015.

-è utilizzata la medesima struttura letterale dell'art. 183 c.p.c. che, come noto, prevede l'assegnazione del triplice termine cristallizzando il *dies a quo* nell'udienza stessa.

4. Difficile coordinamento tra art. 183 c.p.c. ed art. 183 bis c.p.c.

L'art. 183 bis c.p.c. non è espressamente coordinato con l'art. 183 c.p.c., con il corollario che si pongono dubbi interpretativi in ordine alla perimetrazione applicativa dell'uno rispetto all'altro.

La dottrina prevalente afferma che il contraddittorio a cui si riferisce l'art. 183 bis c.p.c. riguarda solo l'oggetto della conversione del rito²³; ciò è condivisibile laddove si evidenzi che è scritto come il giudice possa disporre la conversione del rito - con ordinanza non impugnabile²⁴ - "previo contraddittorio" così lasciando ipotizzare che quest'ultimo abbia per oggetto solo la "convertibilità".

Che succede, però, se il convenuto spiega domanda riconvenzionale: sussiste, esemplificativamente, ancora la possibilità di predisporre la c.d. *reconventio reconventionis*? Che succede, poi, se vi è necessità di chiamare in causa un terzo? E se deve essere integrato il contraddittorio, come si deve procedere? E' possibile modificare la domanda?

Si ritiene, in questa sede, che l'art. 183 bis c.p.c. debba necessariamente essere letto in modo integrato rispetto all'art. 183 c.p.c., al fine di salvaguardare il diritto di difesa e del giusto processo, ex artt. 24-111 Cost.: alla prima udienza il giudice e le parti potranno comunque svolgere le loro attività, relative ai primi cinque commi dell'art. 183 c.p.c.; in particolare:

-sarà predicabile la c.d. *reconventio reconventionis* alla prima udienza²⁵, in conformità all'inciso "l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ex art. 183 comma 5 c.p.c.;

²³ BRIGUGLIO, *cit.*; TEDOLDI, *cit.*

²⁴ Per BARTOLINI, *La riforma della giustizia civile*, Piacenza, 2015, 55, che l'ordinanza, anche in questo caso, deve essere succintamente motivata ex art. 134 c.p.c.; inoltre, deve ammettersi che "l'ordinanza con la quale viene decisa la controversia possa essere impugnata, con l'appello, anche deducendo come motivo di gravame la lesiva pronuncia del provvedimento di mutamento del rito".

²⁵ Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, *L'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.*, *cit.*

-sarà possibile chiamare in causa il terzo, in conformità all'inciso "può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto", ex art. 183 comma 5 c.p.c.;

-sarà integrabile il contraddittorio, ex art. 183 comma 1 c.p.c.;

-sarà possibile precisare e modificare quanto già scritto, in conformità all'inciso "possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate", ex art. 183 comma 5 c.p.c.

Questa lettura, per così dire, integrata trova linfa legittimante nei rilievi che:

-l'art. 183 bis c.p.c. attribuisce al giudicante un potere ("può disporre") aggiuntivo, ma non gli sottrae il dovere di verificare "d'ufficio la regolarità del contraddittorio" eventualmente pronunciando i provvedimenti necessari ex art. 183 comma 1 c.p.c.; *id est*: c'è un potere in aggiunta, che non implica per nulla un dovere in meno; in pratica, dire che qualcuno può fare qualcosa, non significa che non deve più fare quello che fino ad oggi ha fatto;

-diversamente opinando verrebbero direttamente vulnerati gli artt. 24-111 Cost. perché sarebbe *de facto* impedita la difesa effettiva contribuendo alla realizzazione di un processo ingiusto.

Il *punctum dolens* si pone, invero, dopo lo svolgimento delle attività ordinarie: se, in una causa non complessa, le parti chiedono la concessione del triplo termine per le tre memorie ex art. 183 c.p.c., cosa succede?

Il giudice deve concedere tale triplo termine in base al comma 6 dell'art. 183 c.p.c. ("se richiesto, concede"), oppure è comunque legittimato a convertire il rito in favore di quello sommario per la via dell'art. 183 bis c.p.c. ("può disporre") laddove, appunto, la lite non appaia complessa?

La differenza non è di poco conto perché:

-se si segue la strada dell'art. 183 c.p.c., allora il *thema decidendum* potrà cristallizzarsi con la seconda memoria ed il *thema probandum* con la terza;

-se si segue la strada dell'art. 183 bis c.p.c., allora *thema decidendum* e *probandum* potrebbero "chiudersi" in prima udienza ("il giudice invita le parti ad indicare, nella stessa udienza, a prova di decadenza i mezzi di prova...e la relativa prova contraria").

A favore della strada dell'art. 183 c.p.c. si evidenzia che:

-il processo civile è essenzialmente su impulso di parte e segue il c.d. principio dispositivo in senso processuale, con la conseguenza che si dovrebbe dare la prevalenza a ciò che le parti chiedono sul terreno probatorio; se le parti chiedono di termini, allora questi devono essere concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c.;

-diversamente opinando, vi sarebbe il rischio di ledere i diritti di difesa delle parti che abbiano fatto incolpevole affidamento sulla concessione di memorie per le richieste istruttorie.

Tale tesi, però, non convince del tutto; appare più convincente la "strada" dell'art. 183 bis c.p.c. per le seguenti ragioni:

-è vero sì che il processo civile è animato dal c.d. principio dispositivo in senso processuale, ma è pur vero che spetta al giudice dirigere il processo ex art. 175 c.p.c.; sotto questo profilo, la scelta della conversione del rito sembra rientrare di più nel sollecito svolgimento del processo, ex art. 175 c.p.c., che nel principio dispositivo sopra detto soprattutto in considerazione del fatto che non vengono a monte negate le pretese istruttorie, ma viene scelto il modo e tempo con cui debbano essere formulate;

-se la normativa processuale è mutata, per l'intervento del d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014, allora l'affidamento sulla possibilità di poter godere certamente dell'assegnazione del triplo termine su richiesta è colpevole e non più incolpevole, così non potendo più giustificarsi;

-diversamente argomentando, si rischierebbe di optare per un'*interpretatio abrogans* sostanziale rispetto al nuovo art. 183 bis c.p.c., in quanto qualsiasi parte, anche solo per ragioni dilatorie (e, non di rado, una parte ha interesse a far allungare il processo), potrebbe chiedere la concessione del triplo termine ex art. 183 c.p.c. così impedendo di fatto la piena operatività dell'art. 183 bis c.p.c.; sarebbe, cioè, sempre possibile impedire al giudice di convertire il rito.

Vero è invece che, così leggendo l'art. 183 bis c.p.c., perde di portata l'art. 183 c.p.c. con riferimento all'inciso "se richiesto, il giudice concede": con la riforma, leggendo insieme l'art. 183 bis c.p.c. con l'art. 183 c.p.c., se richiesto il triplo termine, il giudice potrà concederlo oppure convertire il rito (previo contraddittorio) invitando le parti ad indicare prove e controprove (con eventuale concessione di un doppio termine su richiesta).

5. Conclusioni.

Alla luce di quanto detto, può ben accadere, ex art. 183 bis c.p.c., che il giudicante disponga "che si proceda a norma dell'art. 702 ter c.p.c.", laddove la lite non appaia complessa; tale conversione non nega in assoluto la possibilità di presentare richieste istruttorie perché la discrezionalità che emerge qui è solo sull'*an*: il giudice può sì discrezionalmente convertire il rito, ma se così procede, allora deve disporre anche il contraddittorio ed invitare le parti a presentare almeno in udienza le richieste istruttorie; il giudice è, cioè, obbligato a dare spazio alle richieste istruttorie, seppur alla prima udienza ed eventualmente può anche concedere termini (discrezionalità sul *quomodo*).

Pertanto, schematicamente ex art. 183 bis c.p.c., quando il giudice decide di convertire il rito (discrezionalità sull'*an*):

- allora deve procedere a contraddittorio;
- allora deve dare almeno la possibilità di presentare le richieste istruttorie in udienza ("invita le parti ad indicare");
- può concedere, se richiesto, un duplice termine (discrezionalità sul *quomodo*).

In definitiva, la conversione del rito non rischia di ledere la difesa, ma ne impone una modalità e tempistica diversa.